



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

INDICE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Finalità del Centro	3
Art. 3 – Risorse del Centro.....	4
Art. 4 – Presidente del Centro.....	4
Art. 5 – Comitato didattico.....	5
Art. 6 – Comitato scientifico	6
Art. 7 – Coordinatrici/ori d'area linguistica e coordinatori/trici del testing	7
Art. 8 – Coordinamento del Centro	8
Art. 9 – Organizzazione dell'offerta formativa e verifica degli apprendimenti	8
Art. 10 – Accesso ai servizi del Centro	9
Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie	10



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi Centro), i criteri per la definizione dell'offerta formativa per l'insegnamento delle lingue moderne e per la verifica degli apprendimenti, nonché le modalità di accesso ai servizi da esso offerti.

Art. 2 – Finalità del Centro

1. Il Centro persegue lo sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche delle/degli iscritte/i ai programmi formativi dell'Ateneo, nonché del personale dell'Ateneo.
2. Il Centro svolge le proprie attività al fine di:
 - a. favorire l'apprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana come lingua seconda, nonché la relativa valutazione in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti;
 - b. organizzare ed erogare l'offerta formativa diretta all'acquisizione delle competenze linguistiche previste nei percorsi formativi cui sono iscritte/i le/gli studentesse/i;
 - c. supportare le richieste delle strutture accademiche in relazione a specifici progetti di sviluppo delle competenze linguistiche anche di ambito specialistico;
 - d. predisporre linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture accademiche delle competenze linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da Centri esterni all'Ateneo;
 - e. definire, in accordo con la struttura accademica di riferimento, le modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche richieste per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi da parte dei corsi di studio alle/gli iscritte/i;
 - f. sostenere le richieste delle strutture accademiche in relazione a iniziative di supporto allo sviluppo di competenze linguistiche e di insegnamento in lingua straniera del corpo docente, anche in sinergia con il FormID (Teaching and Learning Center);
 - g. rispondere ai fabbisogni formativi del personale dell'Ateneo, definiti dalle strutture didattiche e amministrative;
 - h. promuovere la formazione linguistica a favore del territorio prevedendo, anche mediante convenzione, l'accesso all'offerta linguistica a persone non appartenenti alla comunità



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

accademica e studentesca.

Art. 3 – Risorse del Centro

1. Al Centro sono assegnate le risorse finanziarie e strumentali necessarie per realizzare quanto previsto al comma 2 del precedente articolo.
2. Al Centro afferisce il corpo insegnante quale Collaboratrice/ore ed esperta/o linguistica/o (d'ora innanzi CEL), nonché il Personale tecnico amministrativo, come stabilito dai decreti sull'organizzazione dell'Ateneo.

Art. 4 – Presidente del Centro

1. Il coordinamento del servizio formativo del Centro compete alla/al Presidente del Centro, la/il quale:
 - a. in accordo con il Comitato didattico, elabora le iniziative per lo sviluppo del Centro e le sottopone al Senato accademico;
 - b. sottopone al Comitato didattico l'offerta formativa del Centro;
 - c. definisce, con il supporto della/del Responsabile amministrativo/a del Centro, i progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi e li presenta al Comitato didattico;
 - d. formula linee di indirizzo sull'offerta formativa del Centro, tenendo conto delle indicazioni del Comitato didattico;
 - e. promuove l'innovazione didattica individuando le opportune metodologie e strumenti didattici;
 - f. individua, fra le/i CEL afferenti al Centro, le/i Coordinatrici/ori d'area linguistica e del testing di cui al successivo art. 7;
 - g. può avvalersi della collaborazione delle/i componenti del Comitato Scientifico, per le attività di cui al successivo art. 6;
 - h. può assegnare alle/gli insegnanti in possesso di adeguata specializzazione in ambito linguistico, compiti specifici, da svolgere come parte integrante dei compiti didattici. I risultati perseguiti tramite i suddetti compiti specifici vengono presentati dalla/dal Presidente al Comitato didattico.



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

2. La/il Presidente del Centro è nominata/o dalla/dal Rettore/Rettore all'interno del corpo docente di ruolo dell'Ateneo. Il mandato della/del Presidente dura tre anni e può essere rinnovato.
3. La/il Presidente del Centro può designare una/un Vicepresidente che la/lo coadiuvi nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 5 – Comitato didattico

1. Il Comitato didattico è composto:
 - a. dalla/dal Presidente del Centro;
 - b. dalla/dal Vicepresidente del Centro, qualora designata/o;
 - c. dalle/dai Direttrici/direttori delle strutture accademiche o dalle/dai loro Delegate/i;
 - d. dalla/dal Dirigente della struttura gestionale cui il Centro afferisce;
 - e. dalla/dal Responsabile amministrativo/a del Centro;
 - f. da tre Coordinatrici/tori CEL individuate/i da e tra le/i Coordinatrici/tori CEL;
 - g. da una/un Rappresentante delle/dei CEL, individuata/o da e tra le/i CEL;
 - h. da due studentesse/i nominate/i dal Consiglio studentesco;
2. Compete al Comitato didattico:
 - a. supportare la/il Presidente nella definizione delle iniziative per lo sviluppo del Centro, delle linee guida da adottare nel processo di programmazione didattica e nella determinazione dei fabbisogni relativi alla formazione linguistica per l'anno accademico;
 - b. valutare e approvare su proposta della/del Presidente:
 - i. l'offerta formativa del Centro;
 - ii. le modalità di valutazione delle conoscenze linguistiche;
 - iii. i progetti di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi del Centro;
 - iv. le attività di monitoraggio della didattica erogata dal Centro;
 - v. le iniziative per la formazione delle/gli insegnanti afferenti al Centro;
 - vi. i provvedimenti necessari per disciplinare, secondo criteri di efficacia, trasparenza e economicità, i servizi resi dal Centro;



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

- vii. le certificazioni linguistiche internazionali da riconoscere ai fini del conseguimento dei CFU curriculari come definiti dalle strutture accademiche;
 - viii. le convenzioni e i corsi di cui all'art. 2, comma h;
3. Le riunioni del Comitato Didattico possono svolgersi anche online e sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta delle/dei sue/oi componenti, diminuita delle/gli assenti giustificate/i. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della/del Presidente.
4. Le/i componenti di cui all'art. 5 comma 1, lettere f, g, h durano in carica tre anni, salvo sostituzione a seguito della decadenza dal loro ruolo con una/un nuova/o componente individuata/o con le stesse modalità, e possono essere rinnovate/i nell'incarico.

Art. 6 – Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto:
- a. dalla/dal Presidente del Centro;
 - b. dalla/dal Vicepresidente del Centro, qualora designata/o;
 - c. da una/un esperta/o di elevata qualificazione in ambito accademico nel settore scientifico disciplinare della Didattica delle lingue moderne;
 - d. da una/un esperta/o di elevata qualificazione in ambito accademico nel settore scientifico disciplinare di lingua e traduzione, o in un settore scientifico disciplinare affine qualora non ne esista uno specifico per lingua e traduzione, di ciascuna delle lingue presenti nell'offerta formativa del Centro.
2. Il Comitato scientifico è un organo con funzione consultiva che, su richiesta della/del Presidente, può esprimere un parere su:
- a. lo sviluppo del Centro coerentemente con il piano strategico dell'Ateneo e raccordandosi con il Comitato Didattico;
 - b. le linee di indirizzo per il potenziamento delle attività del Centro;
 - c. azioni innovative da intraprendere, anche in base alle esigenze e proposte delle strutture accademiche;
 - d. l'offerta formativa linguistica e le caratteristiche scientifiche e metodologiche delle prove di



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

verifica dell'apprendimento linguistico.

3. Il Comitato scientifico è nominato dalla/dal Rettrice/Rettore su proposta della/del Presidente del Centro. Le/i componenti restano in carica quanto la/il Presidente e possono essere rinnovate/i nell'incarico.

Art. 7 – Coordinatrici/ori d'area linguistica e coordinatori/trici del testing

1. Alle/ai Coordinatrici/ori di area linguistica, oltre alle mansioni specifiche delle/dei CEL, sono affidati i seguenti compiti:
 - a. supportare la/il Presidente del Centro e la/il Responsabile amministrativo/a del Centro nel processo di programmazione didattica della propria area linguistica;
 - b. coordinare le/gli insegnanti della propria area linguistica, in particolare nell'erogazione della didattica, nella verifica degli apprendimenti e nella realizzazione dei progetti di miglioramento di cui all'art. 4 comma 1 lett.
 - c. mettere in campo le azioni necessarie al fine di garantire un adeguato livello qualitativo nelle attività formative della propria area linguistica e più in generale dell'intero Centro;
 - d. promuovere nuove metodologie e strumenti didattici, condividendone l'implementazione con la/il Presidente e la/il Responsabile amministrativo/a del Centro;
 - e. proporre alla/al Presidente le iniziative per la formazione delle/gli insegnanti della propria area;
 - f. ulteriori attività eventualmente individuate con decisione del Comitato didattico, previo parere delle/dei coordinatrici/ori del testing.
2. Alle/ai Coordinatrici/ori del testing, oltre alle mansioni specifiche delle/dei CEL, sono affidati i seguenti compiti:
 - a. creazione di un modello (template) per ciascuna abilità che compone la prova di accertamento delle competenze linguistiche;
 - b. revisione delle prove dell'area linguistica, compresa la discussione delle stesse con le/gli insegnanti che le hanno progettate;
 - c. caricamento delle prove complete e definitive sulla piattaforma utilizzata;
3. L'incarico di Coordinatrice/ore d'area linguistica e di Coordinatrice/ore del testing è formalizzato con



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

provvedimento della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nel quale sono specificate le ore equivalenti riconosciute per lo svolgimento dell'attività di coordinamento di cui al comma 1. L'incarico può essere revocato nel caso di sopravvenuti mutamenti organizzativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati.

Art. 8 – Coordinamento del Centro

1. Il Centro è coordinato sul piano organizzativo-gestionale da una/un Responsabile amministrativa/o, la/il quale presidia l'erogazione dei servizi del Centro e, supportando la/il Presidente, si fa carico di:
 - a. predisporre la programmazione didattica nel rispetto dei criteri di cui all'art.2 comma 2;
 - b. gestire, coadiuvando la/il Dirigente di riferimento, il budget del Centro;
 - c. attuare le linee di indirizzo di cui all'art. 4, comma 1, concordando con le/i coordinatrici/ori d'area linguistica e del testing, le attività necessarie per l'erogazione dell'offerta formativa e per la verifica degli apprendimenti;
 - d. gestire l'attribuzione degli incarichi didattici alle/ai CEL e alle/gli collaboratrici/tori esterne/i, monitorandone il regolare svolgimento così come indicato al successivo art. 9.

Art. 9 – Organizzazione dell'offerta formativa e verifica degli apprendimenti

1. L'offerta formativa tiene conto delle richieste dell'art. 2, delle iniziative di sviluppo del Centro e delle indicazioni fornite alla/al Presidente del Centro da parte del Senato accademico, nonché delle caratteristiche delle aree disciplinari dei programmi formativi nei quali è erogata la formazione linguistica.
2. Nell'ambito del processo di programmazione dell'offerta formativa, al fine di garantire un'organizzazione efficiente delle attività didattiche nelle quali sono coinvolte/i le/gli insegnanti afferenti al Centro e per trasparenza nei confronti dell'utenza, vengono stabilite anche le ore destinate al ricevimento delle/gli studentesse/i e allo svolgimento degli esami. Le suddette ore sono assegnate dalla/dal Presidente alle/ai CEL e alle/agli Collaboratrici/ori esterni/e, sentite/i le/i Direttrici/tori o loro referenti riguardo l'offerta formativa in ambito linguistico e nel rispetto delle risorse attribuite al Centro ai sensi dell'art.3.
3. Le attività svolte dalle/dai CEL e dalle/dai Collaboratrici/ori esterne/i sono documentate in appositi registri, così come stabilito dal CCI. Sono ammessi fino a due spostamenti di giornate di insegnamento per semestre, fatti salvi gli spostamenti per documentate cause di forza maggiore. In caso di malattia o altra



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

forza maggiore, le ore previste sono da recuperare entro la fine del medesimo ciclo.

4. Ai fini della verifica dell'apprendimento linguistico delle/gli studentesse/i iscritte/i ai programmi formativi dell'Ateneo, il Centro gestisce le prove di verifica dell'apprendimento, valutando con esse le abilità linguistiche delle/dei candidate/i secondo le specifiche dettate dal Common European Framework of Reference (CEFR) e così come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove di cui al comma precedente, e nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dell'utenza, il relativo calendario viene definito prima dell'avvio dell'attività didattica di ciascun periodo didattico, dalla/dal Responsabile amministrativa/o del Centro in collaborazione con le/i Coordinatrici/ori d'area linguistica, ed è modificabile esclusivamente per sopraggiunti impegni di forza maggiore, comunicati alla/la Responsabile amministrativa/o del Centro con adeguato preavviso unitamente al nominativo dell'insegnante sostituta/o. Nel calendario sono individuati per ogni sessione, secondo criteri di suddivisione funzionale ed equilibrata dei compiti didattici, le/gli insegnanti cui è affidato il compito di svolgere le valutazioni.
6. Le prove, gestite secondo criteri di efficacia ed efficienza, prevedono l'utilizzo di processi informatizzati. Le regole di accesso alle sessioni delle prove e le modalità di svolgimento di quest'ultime sono approvate dal Comitato didattico.
7. Nei casi di studentesse/i che presentino bisogni educativi speciali, il Centro adotta le modalità di svolgimento delle prove previste dalla normativa vigente. Qualora, dopo aver adottato le misure necessarie, persistano elementi che non consentono il superamento di una o più abilità linguistiche, vengono informate/i la/il delegata/o del/della Rettrice/Rettore al Supporto alla disabilità e la/il Direttrice/ore della struttura accademica cui è iscritta/o la/lo studentessa/e, al fine di concordare altre possibili soluzioni.

Art. 10 – Accesso ai servizi del Centro

1. L'accesso ai servizi del Centro è garantito secondo le seguenti priorità:
 - a. in via preferenziale alle/agli iscritte/i ai programmi formativi dell'Ateneo al fine di conseguire un titolo di studio o come studenti/esse in mobilità e il personale dell'Ateneo (utenti interni);
 - b. in subordine ai soggetti di cui al comma precedente, le persone che afferiscono a Enti e/o soggetti pubblici o privati con i quali il Centro abbia stipulato convenzioni, che disciplinano i costi a carico delle/dei discenti e/o della/del firmataria/o della convenzione (utenti in



REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

convenzione);

- c. in subordine ai soggetti individuati nei due commi precedenti, le persone interessate all'offerta formativa del Centro (utenti esterni/e).
2. I contributi richiesti alle/agli utenti per la fruizione dei servizi del Centro, nonché i casi di accesso gratuito, sono discussi in seno al Comitato Didattico e successivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione. Le disposizioni relative alla definizione dell'offerta formativa trovano completa applicazione nel processo di programmazione didattica dell'a.a 2024/25.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento del Centro Linguistico d'Ateneo" emanato con decreto rettorale n.427 di data 8 luglio 2015.